

AVV. LUCIO DEL PAGGIO

Consigliere Nazionale Forense

IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ALBI PROFESSIONALI .

SOMMARIO:

1. LE PREMESSE. - 2. GLI ALBI PROFESSIONALI. - 3. L'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI - L'ALBO DEGLI AVVOCATI. IL REGISTRO DEI PRATICANTI. - GLI ELENCHI DEI DIFENSORI D'UFFICIO E DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. - 4. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ALBI E DEGLI ELENCHI. - 5. LA NUOVA DISCIPLINA - LA POSIZIONE DEL GARANTE. - 6. IL CONTENUTO DELL'ALBO.- 7. LA DIFFUSIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ALBO PROFESSIONALE IN VIA INFORMATICA. - 8. LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE. - 9. LA NECESSITÀ DI UNA REGOLAMENTAZIONE.

1. LE PREMESSE

- 1.1. Il recente decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (" Codice in materia di protezione dei dati personali") ha posto una nuova regolamentazione in ordine al trattamento dei dati personali, sovrapponendosi alla precedente normativa posta dalla legge 31 dicembre 1966 n. 675 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").
- 1.2. La nuova normativa, oltre a dettare regole dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale ed al diritto della protezione dei dati personali, ha introdotto specifiche disposizioni sul

trattamento di dati personali concernenti soggetti iscritti ad Albi professionali.

- 1.3. La precedente regolamentazione, posta dalla richiamata legge n. 675 del 1996 non aveva modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli Albi ed alla conoscibilità degli atti connessi allo “*status*” di iscritto.
- 1.4. L’art. 27 della legge 675 del 1996 prevedeva, senza ulteriori specificazioni, che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, “è consentito soltanto per la svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (comma 1°), aggiungendo che “la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento”.
- 1.5. Appare opportuna, dunque, una disamina del nuovo assetto normativo per la individuazione delle iniziative che al riguardo il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini Professionali devono adottare.

2. **GLI ALBI PROFESSIONALI.**

- 2.1. Indubbiamente, tra le funzioni più importanti degli Ordini Professionali, è quella della custodia (o tenuta) degli Albi .
- 2.2. L’Albo è il documento ufficiale che fa prova della iscrizione del professionista in esso agli effetti dell’esercizio della professione, limitatamente ad una determinata categoria professionale e ad una determinata circoscrizione territoriale.
- 2.3. E’ compito dei Consigli degli Ordini e dei Collegi provvedere alla compilazione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione degli Albi, nonché alla loro comunicazione alle pubbliche Autorità indicate dalle leggi (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della circoscrizione,

Procuratore Generale della Corte di Appello del distretto, Prefetto, Camera di Commercio, a seconda dei casi).

- 2.4. E' comune opinione che l'Albo adempia ad una funzione interna per quanto riguarda i rapporti associativi ed una funzione esterna di pubblicità per i privati ed enti di qualsiasi natura che abbiano bisogno di servirsi dell'opera dei professionisti.
- 2.5. Sotto tale ultimo profilo, "l'albo assolve nell'ordinamento ad una funzione di certezza pubblica o legale (certazione), nel senso che attesta pubblicamente l'esistenza nel soggetto della abilitazione per l'esercizio di una determinata professione, così realizzando una forma di pubblicità permanente"¹.
- 2.6. In particolare, si afferma² che l'iscrizione all'albo professionale viene a costituire una autorizzazione ricognitiva, da cui si fa derivare direttamente dalla legge la legittimazione a svolgere attività professionale.
- 2.7. Agli Ordini o Collegi si attribuiscono, dunque, in linea generale, fini di carattere essenzialmente pubblicistico, riconosciuti dallo Stato in considerazione del rilievo sociale che presenta l'esercizio di determinate professioni (notaio, avvocato, medico, etc.), che il legislatore ha qualificato funzione pubblica o servizio di pubblica necessità (artt. 358 e 359 del codice penale).
- 2.8. In funzione della efficacia di prova della iscrizione del professionista che esercita attività di rilievo pubblico, l'iscrizione nell'albo è, dunque, garanzia di certezza a tutela della fede pubblica³.

3. L'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI - L'ALBO DEGLI

¹ F. Teresi, voce "Ordini e Collegi Professionali" (in *Digesto Discipline Pubblicistiche*), Utet, Torino, 1995, Vol. 10, pag. 454; M.S. Giannini, *Diritto Amministrativo*, edizione 1993, pagg. 516 e 644.

² M.S. Giannini, op. cit., 645

³ M.S. Giannini, *Voce ALBO ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO*, vol. 1, Milano, 1958, pag. 1013; *C. LEGA, Voce ORDINAMENTI PROFESSIONALI, NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO*, Vol. 12, Torino, 1965, pag. 11.

AVVOCATI . IL REGISTRO DEI PRATICANTI. - GLI ELENCHI DEI DIFENSORI D'UFFICIO E DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

- 3.1. Per quel che attiene specificamente la categoria degli Avvocati, la regolamentazione sulla tenuta degli Albi e dei registri è posta da una serie di norme, disciplinanti le diverse tipologie di iscritti.
- 3.2. In primo luogo, l'art. 33 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 stabilisce che gli Avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, 2° comma ⁴, debbono essere iscritti **in un Albo speciale, che è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.**
- 3.3. L'ultimo comma dell'art. 33, prevede: "il Consiglio Nazionale Forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'Albo Speciale".
- 3.4. Riguardo agli Avvocati, la disciplina sulla tenuta dell'Albo è contenuta nell'art. 16 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, il quale recita: "per ogni Tribunale Civile e Penale è costituito un albo di Avvocati .. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati procede, al principio di ogni anno, alla revisione dell'Albo ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme".
- 3.5. All'Albo degli Avvocati è annesso un elenco speciale dei professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti Superiori e degli Avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli Enti pubblici previsti dalla Legge Professionale ⁵.
- 3.6. Analogamente (comma quinto dell'art. 16), il Consiglio dell'Ordine mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che sono ammessi all'esercizio del patrocinio.

⁴ Consiglio di Stato, Corte dei Conti in sede giurisdizionale, Tribunale Supremo Militare, Tribunale Superiore della Acque Pubbliche e Commissione Centrale per le imposte dirette (ora soppressa).

⁵ Art. 3, ultimo comma, lett. a) e b), R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

- 3.7. Non è inutile ricordare, inoltre, che i Consigli dell'Ordine forense di ciascun Distretto di Corte di Appello, al fine di garantire la effettività della difesa di ufficio, predispongono gli **elenchi dei difensori** che, a richiesta della Autorità giudiziaria o della Polizia Giudiziaria sono indicati ai fini della nomina⁶.
- 3.8. Ancora, specifica norma ⁷ stabilisce che chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli **elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello stato**, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto della Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo⁸.
- 3.9. L'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti stabiliti (attitudini ed esperienza professionale; assenza di sanzioni disciplinari; anzianità professionale non inferiore a sei anni).

4. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ALBI E DEGLI ELENCHI.

- 4.1. L'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori tenuto dal Consiglio Nazionale Forense viene pubblicato, su supporto cartaceo, come Supplemento allegato al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia⁹.
- 4.2. Esso viene stampato a cura del Poligrafico dello Stato, al quale i dati vengono oggi forniti su supporto magnetico, con cadenza che di regola dovrebbe essere annuale¹⁰, senza che però essa venga regolarmente rispettata.

⁶ Art. 97, comma 2, c.p.p., così come modificato dall'art. 1 della L. 6 marzo 2001, n.60.

⁷ Art. 80, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

⁸ Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le Sezioni Riunite o le Sezioni Giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di Appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

⁹ Art. 69, comma 4, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

¹⁰ Art. 69, u.c., R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

- 4.3. Attualmente, l'Albo degli Avvocati Cassazionisti, aggiornato in tempo reale, viene pubblicato anche sul sito del Consiglio Nazionale Forense.
- 4.4. L'Albo degli Avvocati iscritti, contenente anche il registro dei praticanti con la indicazione di quelli abilitati al patrocinio ridotto, viene solitamente stampato e pubblicato, su supporto cartaceo dagli Ordini territoriali.
- 4.5. A norma dell'art. 16, secondo comma, del R.dl 27 novembre 1933 n. 1578, l'Albo professionale deve essere comunicato, a cura del Consiglio, "al Ministro della Giustizia, al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale ed ai capi della Corte di Appello e dei Tribunali del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario".
- 4.6. L'elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al comma quinto dell'art. 16 Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, è comunicato ai Tribunali del distretto della Corte di Appello ed è affisso nelle sale di udienza dei Tribunali medesimi.
- 4.7. Con l'avvento dei moderni processi di informatizzazione, l'Albo degli Avvocati, contenente anche l'elenco dei praticanti iscritti nel Registro, viene anche normalmente pubblicato sul sito web di ciascun Ordine, ove è facilmente consultabile.
- 4.8. Spesso, il contenuto degli Albi viene trasferito su supporto digitale (cd rom, dvd, floppy disc) e distribuito in tale versione agli iscritti o agli altri aventi diritto alla trasmissione.
- 4.9. Per quel che concerne gli elenchi dei difensori d'ufficio, presso l'Ordine Forense di ciascun capoluogo del distretto di Corte di Appello è istituito un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria; se il procedimento

concerne materie che riguardano competenze specifiche, non si fa ricorso al sistema informatizzato¹¹.

- 4.10. L'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è **pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.**

5. LA NUOVA DISCIPLINA - LA POSIZIONE DEL GARANTE.

- 5.1. Nello scarno quadro normativo al quale si è fatto sopra riferimento in materia di pubblicità degli Albi, il Garante per la protezione dei dati personali, sull'argomento del trattamento dei dati personali concernenti i soggetti iscritti agli Albi Professionali, aveva espresso l'opinione, in sintonia con la dottrina prevalente, che gli Albi professionali per loro natura e funzione sono indiscutibilmente destinati ad un regime di piena pubblicità "anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti", ritenendo che per taluni settori professionali (specificati nei pareri concernenti gli assistenti sociali ed i geometri), in mancanza di puntuali disposizioni di legge e di regolamento, fosse inibita la possibilità di comunicare e diffondere le informazioni contenute negli Albi a soggetti privati ¹².

- 5.2. E' ora intervenuta la nuova disciplina, la quale stabilisce (art. 61, comma 2° D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), in ordine alla pubblicazione degli Albi, che " i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un Albo Professionale in conformità alla legge o a un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

¹¹ Art. 29, comma 2, norme att. c.p.p., così come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 2001 n. 60.

¹² cfr. Nota del Garante in data 30 dicembre 2003 indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, pubblicata sul sito web www.consiglionazionaleforense.it.

- 5.3. Il comma 3° dello stesso articolo prevede che l'Ordine o Collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'Albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2° con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività.
- 5.4. L'ultimo comma dello stesso articolo consente, infine, che, a richiesta dell'interessato, l'Ordine o Collegio professionale è abilitato a fornire a terzi notizie o informazioni, relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo, ovvero alla disponibilità di assumere incarichi o ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni e seminari.
- 5.5. L'art. 61 appena esaminato fa, poi, espresso richiamo all'art. 19 dello stesso decreto che consente il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, ritenendo ammissibile la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici o in presenza di una specifica norma di legge o di regolamento o nel caso di necessità della comunicazione per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
- 5.6. Alla luce della nuova normativa e della interpretazione che le dà il Garante¹³, sono oggi consentite:
- a) la comunicazione e la diffusione, da parte degli Ordini Professionali, dei dati (diversi da quelli sensibili e giudiziari) che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inserite nei rispettivi Albi;
 - b) la divulgazione della esistenza di provvedimenti di sospensione e di altri incidenti sull'esercizio dell'attività del professionista iscritto all'Albo¹⁴, fermo restando il diritto dell'interessato a che le informazioni

¹³ Nota del Garante in data 30 dicembre 2003, già citata .

¹⁴ art. 61, comma 2°, ultima parte, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

rese note siano corrette, complete ed aggiornate, specie con riferimento al verificarsi di eventuali sviluppi favorevoli per l'interessato.

5.7. La legge attribuisce, al riguardo, a ciascun Ordine o Collegio professionale la piena facoltà di:

- a) valutare quali siano le più appropriate modalità di comunicazione o diffusione;
- b) stabilire quali siano le integrazioni possibili ai dati da riportare sugli Albi, con ulteriori informazioni, qualora il singolo iscritto lo richieda e questi risultino pertinenti e non eccedenti in relazione alla sua attività professionale ¹⁵.
- c) determinare la tipologia di notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni e seminari, che l'Ordine può fornire a terzi a richiesta dell'interessato ¹⁶.

6. IL CONTENUTO DELL'ALBO.

6.1. Come è stato prima accennato, l'Albo Speciale del C.N.F. e quello degli Avvocati, comprensivo degli Elenchi Speciali, vengono oggi solitamente redatti su supporto cartaceo e su supporto informatico, tale ultimo mezzo essendo pienamente ammesso e riconosciuto dalla legge.

6.2. L'Albo Speciale degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori deve contenere il cognome e nome degli iscritti, la data di iscrizione e l'indicazione dell'Albo di Avvocati al quale l'iscritto appartiene ¹⁷.

¹⁵ art. 61, comma 3°, d.lgs 30 giugno 2003 n. 196;

¹⁶ art. 61, comma 4°;

¹⁷ Art. 69, comma 4, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

- 6.3. Secondo le previsioni di cui all'art. 69 del R.d. del 22 gennaio 1934 n. 37. "l'Albo degli Avvocati deve contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con indicazione del loro cognome e nome, nonché dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e della autorità giudiziaria presso la quale il giuramento è prestato".
- 6.4. Il Registro Speciale dei Praticanti deve contenere, oltre all'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'università dalla quale fu conferita, oltre alla data del giuramento per gli iscritti abilitati al patrocinio ridotto.
- 6.5. Di norma, nell'Albo e nel Registro degli iscritti, di ciascun professionista vengono indicati:
- a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, domicilio);
 - d) codice fiscale;
 - e) data di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
 - f) data di iscrizione all'Albo dei Cassazionisti;
 - g) numeri di telefono e di telefax.
- 6.6. Taluni Ordini pubblicano nell'Albo anche l'indirizzo di posta elettronica degli iscritti ed il numero del telefono cellulare.
- 6.7. Mentre è di ovvia ed intuitiva evidenza che i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) siano tranquillamente pubblicabili, trattandosi di dati destinati alla specifica individuazione del soggetto abilitato alla professione e del suo recapito (il codice fiscale, trattandosi di elemento comunque ricavabile dai dati anagrafici, non pare insuscettibile di divulgazione così come il numero di telefono, riscontrabile agevolmente dagli elenchi pubblicati), qualche problema può presentare la pubblicazione, sia sull'Albo cartaceo che eventualmente sul sito, della e-mail (indirizzo di posta elettronica) del professionista.

- 6.8. E', infatti, palese che, essendo l'Albo oggetto di pubblicazione e di divulgazione, tenuto conto anche dell'obbligo degli Ordini di fornire i dati richiesti a mente dell'art. 61 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ciascun professionista, in dipendenza della divulgazione della propria e-mail, corre il rischio di divenire oggetto di una marea di comunicazioni, per lo più di carattere pubblicitario, con le connesse conseguenze anche sul funzionamento degli strumenti elettronici utilizzati.
- 6.9. Di regola, dunque, l'indirizzo di posta elettronica dovrebbe essere inserito nell'Albo solo a richiesta dell'interessato: per semplificare le procedure di inserimento e di aggiornamento, potrebbe ritenersi che la semplice comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica comporti automaticamente la autorizzazione alla pubblicazione. Lo stesso discorso vale per il numero di telefono cellulare.
- 6.10. D'altro canto, mentre, ad esempio, i numeri telefonici possono essere comunque ricavati dagli appositi elenchi distribuiti dal gestore della rete telefonica, l'indirizzo di posta e-mail può essere fornito esclusivamente dal suo titolare.
- 6.11. Per gli elenchi dei difensori d'ufficio e degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato valgono le regole predette, evidenziandosi soltanto - in correlazione alle finalità degli elenchi - la inutilità della indicazione di dati ulteriori oltre a quelli enucleati alle lettere a) ed g) del paragrafo 6.5. che precede, fermo restando che la pubblicazione del numero di telefono cellulare deve ritenersi implicitamente autorizzata dalla semplice sua indicazione.
- 6.12. Per completezza di trattazione, visto che l'art. 69 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, prevede che negli Albi degli Avvocati possono essere inseriti, per ciascun professionista, anche i titoli accademici ed onorifici e le decorazioni, occorre svolgere qualche notazione al riguardo.
- 6.13. Innanzitutto, il titolo di "Professore" può essere utilizzato oltre che dai Professori universitari (Professore ordinario o associato) , anche dai docenti

di ruolo in materie giuridiche ed economiche in istituto secondario superiore, con la specificazione di tale qualifica ¹⁸.

6.14. Per quel che attiene poi ai titoli onorifici ed alle decorazioni, nel nostro ordinamento sono previsti:

- a) l'Ordine "al merito della Repubblica italiana", istituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e "destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerienze verso la Nazione ¹⁹ ;
- b) l'Ordine Militare d'Italia ²⁰, destinato a premiare le benemerienze acquisite nel campo militare;
- c) l'Ordine "al merito del lavoro" ²¹ ;
- d) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana ²².

6.15. Delle onorificenze estere i cittadini italiani non possono fregiarsi pubblicamente se non ne abbiano avuto preventiva autorizzazione da un organo dello Stato, se non siano preventivamente autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri ²³.

7. LA DIFFUSIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ALBO PROFESSIONALE IN VIA INFORMATICA.

7.1. Come si è visto, l'art. 61, n. 2 del d.lgs. n. 196 del 2003 stabilisce che i dati che possono essere inseriti nell'Albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o

¹⁸ Il Consiglio Nazionale Forense, in ordine al quesito concernente la possibilità di utilizzare sulla carta intestata il titolo di Professore accanto a quello di Avvocato, si è espresso nei sensi cennati: cfr. parere n. 82 del 16 luglio 1999, in "I pareri del Consiglio Nazionale Forense" (1998-2000), a cura di Vincenzo Panuccio, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 63).

¹⁹ Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica; l'Ordine contempla cinque classi di decorazioni: 1) Cavaliere; 2) Ufficiale; 3) Commendatore; 4) Grande Ufficiale; 5) Cavaliere di Gran Croce.

²⁰ frutto della trasformazione dell'Ordine Militare di Savoia del regime monarchico, avvenuta con DLCPS 2 gennaio 1947, n. 4, e legge 9 gennaio 1956, n. 25.

²¹ riordinato con legge 27 marzo 1952, n. 199 e legge 15 novembre 1952, 1793.

²² istituito con DLCPS 27 gennaio 1947, n. 703 e modificato con D. lg. 9 marzo 1948, n. 812, riservato agli stranieri ed ai cittadini italiani residenti all'estero resisi benemeriti verso l'Italia e specialmente meritevoli per aver contribuito alla sua ricostruzione post bellica.

²³ Art. 7, legge 3 marzo 1951, n. 178.

diffusi, ai sensi dell'art. 19, commi 2° e 3°, anche mediante reti di comunicazione elettronica.

7.2. L'espresso dato normativo appena riferito, intanto riconosce e sancisce la legittimità del sistema di pubblicazione e di divulgazione dell'Albo con diffusione di carattere digitale, come fanno ormai quasi tutti gli Ordini e lo stesso Consiglio Nazionale Forense, il quale pubblica non solo l'Albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, ma anche un Elenco degli Albi tenuti dagli Ordini territoriali, elenco destinato a divenire - previa apposita regolamentazione legislativa - l'ALBO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI.

8. LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE.

8.1. Il secondo comma dell'art. 61 del più volte richiamato d.lgs. n. 196 del 2003 prevede che tra i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, che devono essere inseriti in un Albo professionale in conformità alla legge e ad un regolamento e possono essere comunicati e diffusi anche in via telematica, **può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongano la sospensione o che incidano sull'esercizio della professione.**

8.2. In precedenza, il tema pubblicazione delle sanzioni interdittive era regolato esclusivamente dall'art. 46, comma 1°, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, che stabilisce: "i provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene".

8.3. Il secondo comma dello stesso articolo recita: "le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio della professione"²⁴.

²⁴ L'articolo deve considerarsi così modificato a seguito della soppressione dell'Albo dei procuratori disposto con la legge 24 febbraio 1997 n. 27.

- 8.4. Con siffatta espressa previsione viene ad essere risolta una antica questione che vedeva combattuti gli Ordini tra la necessità di rendere nota agli operatori del settore la adozione di provvedimenti interdittivi della professione e la esigenza di evitare la amplificazione delle conseguenze della applicazione della pena a carico del professionista, in dipendenza della sua divulgazione indiscriminata.
- 8.5. Evidentemente il legislatore ha ritenuto prioritaria e prevalente la esigenza connessa alla natura riconosciuta all'Albo professionale, quale documento ufficiale che attesta pubblicamente e incontrovertibilmente l'esistenza nei soggetti iscritti dei requisiti richiesti e, quindi, la loro idoneità all'esercizio di una specifica professione liberale ²⁵.
- 8.6. E', dunque, oggi possibile pubblicare e divulgare, anche in via telematica, l'adozione, nei confronti dell'iscritto, di provvedimenti che incidano sulla sua idoneità a svolgere attività professionale.
- 8.7. E' noto, al riguardo, che nel sistema disciplinare forense, sono previste sanzioni *formali* (*avvertimento e censura*), che si riducono ad una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza alcuna incidenza sulla sua attività professionale, e sanzioni *sostanziali* (*sospensione, cancellazione e radiazione*) che impediscono temporaneamente o definitivamente l'esercizio dell'attività professionale: "dei due gruppi, l'uno è certamente destinato a colpire comportamenti di lieve entità; l'altro a colpire comportamenti decisamente più gravi e violatori non soltanto di precetti professionali, ma di vere e proprie norme penali (e si traduce nell'impedimento dell'incolpato all'esercizio dell'attività professionale, per un tempo più o meno esteso) ²⁶.
- 8.8. Nessun dubbio, quindi, sulla possibilità di pubblicazione e divulgazione delle sanzioni disciplinari della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale (art. 40 l.p.f.), la cancellazione dall'Albo (art. 42 l.p.f. L. 17 febbraio 1971 n. 91) e la radiazione dall'Albo (artt. 41 e 42 l.p.f.).

²⁵ C.Gessa – P.Tacchi, voce Albi di esercenti professioni ed attività economiche (in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol. 1, Aggiornamento 2003, n. 1, pag. 1)

²⁶ R. Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 359.

- 8.9. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi sia in ordine alla sospensione contemplata dall'art. 43 l.p.f., che deve essere applicata di diritto, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, nella ipotesi di ricovero in un manicomio giudiziario ²⁷ o in una casa di cura o custodia; di applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 c.p.c. (libertà vigilata, divieto di soggiorno, etc.) e di applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, che in ordine alla sospensione cautelare prevista dall'art. 43 l.p.f.=
- 8.10. Tale provvedimento, invero, può essere adottato discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine in presenza di particolari imputazioni penali o misure cautelari personali o condanne che non consentano la prosecuzione dell'attività professionale.
- 8.11. Per completezza di trattazione, deve evidenziarsi come la esigenza di rendere nota al novero degli utenti e degli operatori la adozione di un provvedimento inibitorio dello svolgimento di attività professionale potrebbe essere assolta, con riferimento alla pubblicazione dell'Albo sul sito Internet, mediante la semplice eliminazione, per il tempo corrispondente alla efficacia della sanzione, del nominativo del soggetto interessato, il che non renderebbe conoscibile la applicazione della sanzione.
- 8.12. Non pare, anche alla stregua del tenore letterale e dello spirito della legge, che siano suscettibili di pubblicazione le sanzioni formali (l'avvertimento e la censura), la cui efficacia può ritenersi esaurita nella deplorazione di un comportamento disciplinarmente rilevante e dell'insito monito a non più violare le norme del codice deontologico.
- 8.13. Nella applicazione della norma in questione, che consente la pubblicazione delle sanzioni disciplinari incidenti sull'esercizio dell'attività professionale, dovrà comunque salvaguardarsi **il diritto dell'interessato a che le informazioni rese note siano corrette, complete ed aggiornate, specie con**

²⁷ al di fuori dei casi previsti dall'art. 42 l.p.f. per la radiazione e cancellazione di diritto.

particolare riferimento al verificarsi di eventuali sviluppi favorevoli per l'interessato stesso ²⁸.

9. LA NECESSITÀ DI UNA REGOLAMENTAZIONE.

- 9.1. Il nuovo assetto normativo e le problematiche che ne scaturiscono impongono l'adozione di un regolamento che disciplini la attività di pubblicazione e di divulgazione dei dati concernenti gli iscritti agli Albi.
- 9.2. Non è inutile ricordare, sul punto, come la stessa legge ²⁹ stabilisca che il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di loro acquisizione e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi.
- 9.3. A prescindere da detta disposizione di carattere generale, un primo aspetto da disciplinare è quello relativo alle modalità di comunicazione o diffusione degli Albi e dei dati in essi contenuti, anche su reti di comunicazione elettronica: lo stesso Garante, nella ripetuta comunicazione, conferma che spetta a ciascun Ordine o Collegio professionale individuare quali siano le più appropriate.
- 9.4. A tal proposito, potranno semplicemente confermarsi la modalità di pubblicazione dell'Albo nei modi usuali (stampa, rete di comunicazione elettronica, supporti digitali).
- 9.5. Andrà, in particolare, previsto che gli Ordini professionali provvedano con la massima tempestività all'aggiornamento degli Albi e dei Registri, comunicando immediatamente, in via telematica e nell'area ad essi riservata sul sito web del C.N.F., ogni variazione, anche al fine della

²⁸ art. 61, comma 2°, ult. periodo, d.lgs. 196 del 2003; art. 11 del Codice; cfr., sul punto, anche la nota del Garante del 30 dicembre 2003 più volte richiamata.

²⁹ art. 61, comma 1°;

creazione di un completo ed attuale elenco degli Avvocati legalmente esercenti.

- 9.6. Altro punto sul quale intervenire è quello concernente i dati pubblicabili sull'Albo; anche qui la risposta può essere facile: oltre ai dati indicati al paragrafo 6.3. che precede, verrà inserito l'indirizzo di posta elettronica del professionista su sua autorizzazione, da ritenersi implicitamente prestata mediante la trasmissione del dato.
- 9.7. Dovrà anche prevedersi, laddove l'interessato lo richieda, l'inserimento, nell'Albo, delle onorificenze e le decorazioni, riconosciute nel nostro ordinamento vigente, di cui il professionista possa fregiarsi.
- 9.8. Più delicato è il quesito relativo alla previsione di cui all'art. 61, comma 3°, del d. lgs. 196/2003, secondo cui l'Ordine o Collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'Albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui abbiamo già detto **con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale svolta.**
- 9.9. Dovrà, così, in via regolamentare, individuarsi quali ulteriori notizie o elementi possano inserirsi nell'Albo a richiesta dell'interessato.
- 9.10. Tralasciando una più banale categoria di esempi (quale la pubblicazione della foto o la indicazione del sito web), una tipologia ipotizzabile è quella relativa ad eventuali "specializzazioni" o campi specifici di attività che il professionista intenda evidenziare.
- 9.11. E' chiaro che, a tal proposito, le previsioni regolamentari dovranno omologarsi alle determinazioni del C.N.F. in ordine alla utilizzazione di titoli particolari o qualificazioni specifiche, che sono ancora oggetto di un approfondito dibattito.
- 9.12. Giova, a questo punto ricordare che l'art. 91 del R.dl. 27 novembre 1933, n. 1578 (disposizioni finali e transitorie), stabilisce che "alla professione di Avvocato non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale".

- 9.13. Tale disposizione è stata sempre interpretata, fino ad oggi, nel senso che non è possibile per l'Avvocato iscritto all'Albo indicare la qualifica di "specialista", pur essendo attivati, in numerose università, corsi *post lauream* che rilasciano questo titolo.
- 9.14. Il Consiglio Nazionale Forense si è già occupato dell'argomento, dibattendone i vari aspetti e prevedendo anche la formulazione di proposte di un "regolamento della specializzazione" che disciplini:
- a) la specializzazione;
 - b) le condizioni per l'acquisizione del titolo specialistico;
 - c) la attivazione di corsi di specializzazione;
 - d) la formazione permanente;
 - e) le disposizioni transitorie per il riconoscimento del possesso delle specifiche conoscenze pratiche e teoriche degli Avvocati iscritti all'Albo da oltre dieci anni ³⁰.
- 9.15. Poiché la normativa in questione è già entrata in vigore, in attesa dei necessari approfondimenti, dovranno individuarsi quei dati, di pacifica ed indiscussa portata, che sin da oggi potrebbero essere inseriti (ottenimento di diplomi o attestati di specializzazione riconosciuti, etc.), di talchè ai numerosi quesiti che sicuramente verranno posti possa darsi una immediata risposta.
- 9.16. Lo stesso discorso vale per la previsione di cui al 4° comma dell'art. 61, giusta il quale, sempre a richiesta dell'interessato, l'Ordine o Collegio professionale può, altresì, fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerenti anche a convegni e seminari.
- 9.17. Anche sotto questo profilo, dovrà prevedersi una specifica ed analitica catalogazione dei dati che l'Ordine può ricevere e ritrasmettere in

³⁰ Nella seduta amministrativa del C.N.F. in data 28 marzo 2003, sul quesito posto da un Avvocato iscritto all'Albo in ordine alla possibilità di utilizzare il titolo di specialista, il Presidente Danovi sottopose all'esame del consesso una bozza di regolamento; il consiglio rinviò la trattazione dell'argomento in specifica seduta anche al fine di inserire una disciplina della materia nel progetto di riforma dell'Ordinamento Forense.

applicazione della norma di cui si tratta, anche al fine di evitare abusi o utilizzazioni abnormi delle facoltà concesse dalla legge, in riferimento al possibile svolgimento di attività pubblicitaria non consentita o, peggio ancora, al tentativo di accaparramento di clientela.

- 9.18. In via conclusiva, sembra ineludibile che il Consiglio Nazionale predisponga, anche a beneficio degli Ordini territoriali, una regolamentazione specifica che preveda quali siano i dati che possono essere riportati sugli Albi, anche in riferimento alle informazioni supplementari, quali quelle relative a speciali qualificazioni professionali sino ad oggi non menzionate (il che deve essere ricordato con quanto stabilito dal Consiglio in materia di “specializzazione”) o all’eventuale disponibilità a ricevere materiale informativo a carattere scientifico.
- 9.19. Naturalmente, la bozza del disciplinare da predisporre dovrà essere sottoposta all’esame dei Presidenti degli Ordini e dei Consigli territoriali, prima della adozione delle necessarie determinazioni.
- 9.20. Anche su questo argomento saranno, ovviamente, raccolti e recepiti i contributi e le indicazioni della classe forense, nei cui confronti il Consiglio Nazionale intende continuare, con grande incisività, a farsi portatore e garante delle istanze e delle aspettative.
-

Avvocato sospeso dalla professione? La notizia non è riservata

La notizia dell'esistenza di una grave sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è "segreta" e il cittadino può conoscerla. Non viola la privacy dell'avvocato inserire nella rivista del Consiglio dell'Ordine la notizia dell'esistenza di un provvedimento di sospensione o di radiazione dall'esercizio professionale, purché i dati siano esatti e completi.

Ribadendo un principio già affermato in un caso analogo, il Garante non ha accolto il ricorso di un avvocato che ipotizzava una violazione della legge sulla protezione dei dati personali ritenendo che la sanzione di sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione, applicata nei suoi confronti e menzionata nel foglio aggiuntivo dell'Albo inserito in due numeri della rivista, fosse venuta a conoscenza di lettori e iscritti anche oltre il termine di esecuzione del provvedimento.

L'avvocato lamentava, in particolare, che il numero della rivista trimestrale nel quale era inserito il provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti, fosse giunto agli iscritti quando il periodo di sospensione dall'attività si era esaurito e l'interessato aveva già ripreso ad esercitare. Chiedeva pertanto al Consiglio dell'ordine, a titolo di rettifica, una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti, nella quale comunicare che l'inserimento del suo nominativo in tale numero era dovuto ad un errore. Di fronte alla risposta dell'Ordine ritenuta insoddisfacente, l'avvocato interessato si rivolgeva al Garante.

Nel riconoscere che nell'operato del Consiglio dell'Ordine non risultavano profili illeciti, l'Autorità ha richiamato alcuni principi alla base della pubblicità di alcune sanzioni disciplinari. La legge sulla privacy non ha modificato – ha affermato infatti il Garante - la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che per loro stessa natura sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo.

Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli contenuti nei provvedimenti di sospensione o interruzione dell'esercizio della professione.

Nel caso degli avvocati vi erano anche rilevanti motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, riconosciuti esistenti sia alla data di pubblicazione della rivista, sia nel breve periodo successivo entro il quale la rivista è stata inviata per posta.

Per quanto riguarda infine il trattamento dei dati personali dell'avvocato contenuti nella rivista edita dal Consiglio dell'ordine, questi sono risultati esatti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati.